



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI CREMONA**

in persona del Giudice del Lavoro Giulia Di Marco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N. 154/2013 R.G.** promossa da:

ELENA MANZONI (C.F. MNZLNE80H68E648K), con il patrocinio degli avv.
PALMIERI MARCELLO E PALMIERI MARIO

ATTRICE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(C.F. 0041B10D057), rappresentato e difeso dalla dott.ssa Francesca Bianchessi
ex art. 417 bis c.p.c.

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatti

Nell'anno scolastico 2007/2008 l'attrice, laureata in lettere moderne iscritta alla S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario), chiese e ottenne l'inserimento *con riserva* nella terza fascia della graduatoria a esaurimento del personale docente di scuola secondaria di II grado, classe di concorso A050, della Provincia di Cremona (d'ora in poi denominata semplicemente GRADUATORIA per brevità).

Nell'anno scolastico 2008/2009 l'attrice, avendo nel frattempo terminato la S.S.I.S. e conseguito l'abilitazione all'insegnamento secondario, chiese e ottenne l'inserimento *a pieno titolo* nella GRADUATORIA.



In occasione dell'aggiornamento della GRADUATORIA per il biennio scolastico 2009/2011 l'attrice venne cancellata dalla GRADUATORIA, in quanto non presentò domanda di permanenza nella GRADUATORIA entro il termine perentorio (10.05.2009) fissato dall'art. 11, comma 1, del D.M. 8.04.2009. N. 42.

L'attrice presentò domanda di permanenza nella GRADUATORIA dopo lo spirare del termine (vedi il doc. 4 dell'attrice).

In occasione dell'aggiornamento della GRADUATORIA per il biennio scolastico 2011/2013 (aggiornamento successivamente esteso al triennio scolastico 2011/2014) l'attrice non presentò domanda di reinserimento nella GRADUATORIA, in quanto sia l'associazione sindacale che l'Ufficio XIII, Ambito Territoriale di Cremona, le riferirono che ella non aveva diritto a essere reinserita nella GRADUATORIA (vedi l'interrogatorio libero dell'attrice del 24.09.2013).

Domande dell'attrice

Con questo giudizio l'attrice ha chiesto:

- a) di ordinare al Ministero convenuto di reinserirla nella GRADUATORIA con decorrenza 1.09.2011 (e, cioè, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012);
- b) di condannare il Ministero convenuto a risarcirle i danni patrimoniali sofferti in conseguenza dell'illegittima cancellazione dalla GRADUATORIA (senza specificare la decorrenza).

Domanda di reinserimento nella GRADUATORIA

Controinteressati

Il Ministero convenuto ha chiesto di estendere il contraddittorio a "*tutti i possibili controinteressati*".

La richiesta va respinta.

L'attrice non ha domandato di assegnarle il posto di un altro docente, bensì di reinserirla nella GRADUATORIA con decorrenza 1.09.2011.



L'accoglimento della domanda dell'attrice non produrrebbe effetti negativi nella sfera giuridica di docenti specificamente determinati.

Ragion per cui non vi sono soggetti controinteressati rispetto alla domanda dell'attrice.

Merito della domanda

Poiché l'attrice si è limitata a chiedere di essere reinserita nella GRADUATORIA con decorrenza 1.09.2011, tutte le argomentazioni spese da ambo le parti (e la giurisprudenza prodotta) circa la legittimità/illegittimità dell'esclusione dell'attrice dalla GRADUATORIA per il biennio scolastico 2009/2011 sono irrilevanti.

Fatta questa doverosa premessa, si ritiene che la domanda a) dell'attrice sia fondata.

L'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 97/2004 convertito con modificazioni in Legge 143/2004 prevede che:

*"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. **A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.**"*

L'art. 1, comma 1, bis, cit. prevede, pertanto, il diritto del docente cancellato dalla GRADUATORIA per inerzia (ossia per mancata presentazione della domanda di permanenza nella GRADUATORIA) ad essere reinserito, a domanda, nella GRADUATORIA in sede di successivo aggiornamento della stessa, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione dalla GRADUATORIA.



Ne deriva che l'attrice aveva tutto il diritto di domandare il reinserimento nella GRADUATORIA in sede di aggiornamento della stessa per il biennio scolastico 2011/2013.

La circostanza che il D.M. 12.05.2011, n. 44 (contenente la disciplina dell'aggiornamento della GRADUATORIA per il biennio scolastico 2011/2013) non prevedesse il diritto dei docenti cancellati dalla GRADUATORIA (per inerzia) a essere reinseriti nella GRADUATORIA è irrilevante, in quanto il D.M. 44/2011 era norma di rango *secondario*, inidonea in quanto tale ad abrogare (implicitamente) la norma di rango primario (l'art. 1, comma 1 bis, cit.).

E' parimenti irrilevante la circostanza che il D.M. 8.04.2009, n. 42 (contenente la disciplina dell'aggiornamento della GRADUATORIA per il biennio scolastico 2009/2011) avesse previsto (all'art. 1, comma 2, ultimo periodo) il carattere *definitivo* della cancellazione (per inerzia) dei docenti dalla GRADUATORIA.

Tale definitività era espressamente esclusa dalla norma di rango primario (l'art. 1, comma 1 bis, cit.) e il D.M. 42/2009, in quanto norma di rango secondario, non era in alcun modo legittimato a derogare alla norma di rango primario.

La *definitività* della cancellazione dalla GRADUATORIA sancita dal D.M. 42/2009 era, pertanto, illegittima.

E', infine, irrilevante l'art. 9, comma 20, del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni in Legge 106/2011.

Tale disposizione prevede che:

"Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilita' di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e con possibilita' di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai

sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuato con cadenza triennale"

L'inciso "senza possibilità di nuovi inserimenti" va riferito ai docenti che chiedono per la prima volta l'inserimento nella GRADUATORIA e non anche ai docenti che chiedono - come l'attrice - il reinserimento nella GRADUATORIA.

Ne è prova il fatto che l'art. 9, comma 20, cit. non ha abrogato l'art. 1, comma 1 bis, ultimo periodo, del D.L. 97/2007 convertito con modificazioni in Legge 143/2004.

Per tutto quanto finora esposto, la domanda dell'attrice va accolta.

Domanda di risarcimento danni

La domanda va respinta.

L'attrice non ha né allegato né provato - nemmeno a livello presuntivo - fatti specifici sufficienti a fondare l'affermazione che, qualora ella fosse stata reinserita nella GRADUATORIA con decorrenza 1.09.2011, si sarebbe certamente aggiudicata - per tutto il periodo successivo all'1.09.2011 - supplenze annuali e avrebbe percepito la retribuzione media mensile di € 1.430,00 netti.

Spese processuali

Il Ministero convenuto, in applicazione del principio della soccombenza, viene condannato a rimborsare all'attrice il compenso professionale dovuto ai suoi difensori che si liquida in € 1.200,00 oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a reinserire l'attrice nella terza fascia della graduatoria a esaurimento del personale docente della scuola secondaria di II grado della Provincia di Cremona con decorrenza



1.09.2011 e con il punteggio maturato all'atto della cancellazione, avvenuta nel 2009;

rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice;

condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a rimborsare all'attrice il compenso professionale dovuto ai suoi difensori che liquida in € 1.200,00 oltre IVA e CPA.

Cremona, 7 marzo 2014

Il Giudice del Lavoro
Giulia Di Marco



E' copia conforme all'originale

Cremona, 11 MAR. 2014

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

(Tiziana Lusardi)

